

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce due motivi di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014, ciascuno articolato in diversi argomenti:

- con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nei paragrafi da 93 a 149 della sentenza impugnata, nel respingere la domanda di risarcimento della ricorrente, relativa alla totalità dei danni materiali, nonostante il Tribunale avesse riconosciuto ed ammesso che la ricorrente aveva effettivamente sofferto danni materiali per la condotta gravemente illegittima da parte dell'Unione. Quanto sostenuto dalla ricorrente si basa sui seguenti argomenti:
 - la sentenza non ha disposto il risarcimento di alcuno dei danni causati dall'Unione e dai suoi agenti, in violazione dell'articolo 340, secondo comma, TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sanciscono entrambi il principio del «pieno risarcimento»;
 - inoltre, non avendo disposto il risarcimento di alcuno dei danni materiali di cui è stata accerta l'esistenza, la sentenza viola i principi di proporzionalità e di equa valutazione, comportando inoltre un diniego di giustizia;
 - la sentenza viola ulteriormente la legge attraverso un manifesto snaturamento dei fatti e delle prove, ed il rigetto della domanda di risarcimento della totalità dei danni sofferti dalla ricorrente si basa su una motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria;
- Per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nei paragrafi da 92 a 149 della sentenza impugnata, nel ritenere che la corresponsione dell'importo di EUR 50 000 costituisca un risarcimento adeguato. Il Tribunale ha pertanto violato l'obbligo di motivazione, il principio di proporzionalità ed il principio del risarcimento corrispondente al danno e alle spese effettivi, il che ha portato ad un risultato illecito ed arbitrario.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 6 febbraio 2015 —
Séline Affum (coniugata Amissah)/Préfet du Pas de Calais, Procureur général de la Cour d'appel de
Douai**

(Causa C-47/15)

(2015/C 118/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Séline Affum (coniugata Amissah)

Convenuti: Préfet du Pas de Calais, Procureur général de la Cour d'appel de Douai

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato membro soggiorna in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro e rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione di tale direttiva, ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, qualora tale straniero si trovi in una situazione di mero transito, in quanto passeggero di un autobus che circola nel territorio di tale Stato membro, proveniente da un altro Stato membro che fa parte dello spazio Schengen, e diretto in uno Stato membro diverso.

- 2) Se l'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che quest'ultima non osta a una normativa nazionale che reprime l'ingresso irregolare di un cittadino di uno Stato terzo con la pena della reclusione, qualora lo straniero in questione possa essere ripreso da un altro Stato membro, ai sensi di un accordo o di un'intesa conclusi con quest'ultimo prima dell'entrata in vigore della direttiva.
- 3) In funzione della risposta che sarà fornita alla precedente questione, se tale direttiva debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che reprime l'ingresso irregolare di un cittadino di uno Stato terzo con la pena della reclusione, alle stesse condizioni di quelle stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 6 dicembre 2011, Achughbabian (C-329/11) ⁽²⁾, in materia di soggiorno irregolare, che attengono alla mancata preventiva sottoposizione dello straniero alle misure coercitive di cui all'articolo 8 della direttiva e alla durata del suo trattenimento.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).

⁽²⁾ EU:C:2011:807

Impugnazione proposta il 6 febbraio 2015 dalla Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione), del 25 novembre 2014, nelle cause riunite T-426/10 e T-575/10 e nella causa T-440/12, Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione

(Causa C-53/15 P)

(2015/C 118/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. (rappresentanti: F. González Díaz e A. Tresandi Blanco, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare, conformemente all'articolo 263 TFUE, la sentenza del Tribunale, del 25 novembre 2014, cause riunite T-426/10 e T-575/10 e causa T-440/12, Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione;
- condannare la Commissione europea alle spese tanto del presente procedimento quanto del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce un unico motivo.

La ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella valutazione dell'interesse ad agire della Moreda-Riviere Trefilerías, S.A., sia nel ricorso di annullamento nella causa T-575/10 avverso la decisione della Commissione, del 30 settembre 2010, di modifica della decisione C(2010)4387 (def.), relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.344 — Acciaio per Precompresso), sia nell'adeguamento dei motivi di ricorso e conclusioni formulate nella causa T-426/10 relativamente alla decisione della Commissione, del 30 settembre 2010, di modifica della decisione C(2010)4387 (def.), relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.344 — Acciaio per Precompresso).